

## REGOLAMENTO (CEE) N. 653/92 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1992

relativo all'unità di conto e al tasso di conversione da applicare per le offerte presentate nell'ambito di una gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo ai valori dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (<sup>1</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (<sup>2</sup>), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4 e l'articolo 12,

considerando che, per favorire l'uso dell'ecu e per semplificare ed armonizzare le procedure amministrative, è opportuno stabilire che le offerte relative alle gare indette nel quadro della politica agricola comune debbano essere presentate in ecu, tenendo conto del fattore di correzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85; che deve tuttavia essere tenuto conto delle disposizioni particolari sugli importi attinenti al finanziamento del FEAOG, sezione orientamento;

considerando che, per garantire la parità delle condizioni di concorrenza nell'ambito delle gare che vertono sui prezzi e prevedono l'obbligo di esportare i prodotti nei paesi terzi, è opportuno disporre che non si applichino importi compensativi monetari per le esportazioni di prodotti provenienti dalle scorte di intervento e che gli importi delle offerte aggiudicate in ecu siano convertiti mediante il tasso rappresentativo di mercato;

considerando che per prevenire il rischio di distorsioni di mercato d'origine monetaria, in particolare nell'ambito di gare relative a talune spese di trasformazione, magazzino o trasporto, l'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1676/85 prevede la possibilità di deroghe all'applicazione del tasso di conversione agricolo; che è opportuno indicare il tasso di cambio da applicare in tale caso;

considerando che il tasso di conversione applicato per convertire le cauzioni richieste nell'ambito del procedimento di gara deve avvicinarsi a quello applicato per gli importi delle offerte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

*Articolo 1*

Gli importi delle offerte presentate nell'ambito di gare organizzate in forza di atti relativi alla politica agricola comune, ad esclusione degli importi attinenti al finanziamento comunitario del FEAOG, sezione orientamento, devono essere espressi in ecu.

Gli importi delle offerte aggiudicate sono espressi in ecu nei titoli o certificati e negli altri documenti in cui essi sono registrati.

Il valore dell'ecu di cui al presente articolo è determinato a norma degli articoli 1, 2 e, se del caso, 3 del regolamento (CEE) n. 1676/85.

*Articolo 2*

In deroga all'applicazione generale del tasso di conversione agricolo disposta dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85 e senza pregiudizio delle misure adottate per casi specifici in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4 o dell'articolo 3, paragrafo 2 dello stesso regolamento, qualora le offerte presentate nell'ambito di una gara riguardino esclusivamente i seguenti casi:

- prezzo di vendita, con obbligo di esportazione nei paesi terzi, di prodotti giacenti all'intervento,
- spese di trasformazione, di magazzino o di trasporto, per prodotti giacenti all'intervento messi gratuitamente a disposizione dell'aggiudicatario,

il tasso di cambio per la conversione in moneta nazionale degli importi delle offerte aggiudicate è costituito dal tasso rappresentativo di mercato, quale definito all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione (<sup>1</sup>).

Alle esportazioni nei paesi terzi non si applicano importi compensativi monetari e le eventuali restituzioni sono convertite mediante il tasso rappresentativo di mercato.

(<sup>1</sup>) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(<sup>1</sup>) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.